

Roma,



MODULARIO
P.C.M. - P.C. - 9



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI

A Gione S.p.A.
Stradale San Secondo, 96
10064 Pinerolo (TO)
gioneamministrazione@legalmail.it

OGGETTO: Convenzione Consip Spa - RTI Exitone Spa/Studio Alfa srl: risoluzione contratto di cui all'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) del 22/11/2016 protocollo DSS 1507-P e successivi atti aggiuntivi – Lotto 4.

Come comunicato con nota del 19/04/2019 prot DSS 3347, con la presente si trasmette l'allegato decreto di risoluzione del contratto in oggetto ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett g) delle Condizioni Generali della Convenzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(CONS. PAOLO MOLINARI)

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO/SERVIZIO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e s.m.i., riguardante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196 e s.m.i. "legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., denominato d'ora in poi "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2010 concernente la "disciplina dell'autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il D.P.C.M. 1 ottobre 2012 che disciplina l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 8 giugno 2016 ed in particolare l'art. 34 - bis, che ha modificato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente l'istituzione del Dipartimento per i servizi strumentali;

VISTO il D.S.G. del 18 luglio 2016, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per i servizi strumentali e in particolare l'art.1, istitutivo dell'Ufficio patrimonio, gare e contratti;

VISTO il D.P.C.M. 25 giugno 2018 con il quale è stato conferito al Presidente Roberto CHIEPPA l'incarico di Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il D.S.G. del 19 luglio 2018, – registrato alla Corte dei Conti in data 26 luglio 2018 al n. 1549 - con il quale, al Cons. Paolo MOLINARI, dirigente di prima fascia del ruolo speciale della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per i servizi strumentali;

VISTO il D.S.G. del 26 luglio 2018, con il quale, a decorrere dal 19 luglio 2018, al Cons. Paolo MOLINARI è stata delegata l'adozione dei provvedimenti di competenza del Dipartimento per i servizi strumentali;

VISTO l'art. 2 del citato decreto come modificato dal D.S.G. del 7 agosto 2018, con il quale al Cons. Paolo MOLINARI, a decorrere dalla medesima data sono assegnate in gestione le risorse finanziarie iscritte nell'esercizio 2018 e per gli esercizi finanziari successivi, salvo espressa revoca, unitamente ai poteri di spesa, per importi non superiori a € 500.000,00 (iva esclusa) sui capitoli di cui all'elenco allegato al D.S.G. e iscritti nel CdR n. 1 – Segretariato generale – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati a carico degli stessi capitoli di bilancio a seguito di provvedimenti amministrativi e/o normativi e sono stati altresì delegati agli atti successivi, anche per spese superiori all'importo di € 500.000,00 (Iva esclusa), relativi a contratti e convenzioni già approvati, concernenti la gestione dei sopraccitati capitoli di bilancio;

VISTO il D.P.C.M. del 19 dicembre 2018, recante l'approvazione del bilancio di previsione della

Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2019;

CONSIDERATO che il Dipartimento per i servizi strumentali provvede a soddisfare le esigenze funzionali e organizzative dei Dipartimenti e degli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'Ordinativo principale di fornitura (O.P.F.) n. 3323238 - CIG 68789354BD - stipulato dal Segretario generale della P.C.M. con il R.T.I. EXITONE Spa – STUDIO ALFA srl del 22 novembre 2016, con decorrenza 1 dicembre 2016 e scadenza naturale 30 novembre 2019, in adesione alla Convenzione Consip inerente i servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 4 -, per un importo complessivo pari a € 295.068,81 (Iva esclusa), sul cap. n. 188 di pertinenza del C.R.A. n. 1 – “Segretario generale” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ripartito negli E.F. 2016, 2017 e 2018;

VISTA la dichiarazione del 12 settembre 2018 con la quale l'impresa ha notificato l'atto d'affitto d'azienda in capo a GI ONE Spa che, a tutti gli effetti, subentra ad EXITONE Spa;

CONSIDERATA la determina n°3 del giorno 11 gennaio 2019 con la quale l'Autorità di Regolazione dei Trasporti rappresenta che con nota del 7 gennaio 2019, la Consip ha comunicato il nulla osta al subentro della GI ONE Spa nella situazione giuridica della EXIONE Spa;

VISTI n. 4 Atti aggiuntivi, formalizzati con Ordini diretti d'acquisto del Segretario generale, che, attraverso la rimodulazione di alcune prestazioni, hanno comportato la complessiva riduzione del corrispettivo di € 37.440,17 e, pertanto, l'importo complessivo si riduce a € 257.628,64 (Iva esclusa);

VISTI n. 8 O.P. che, alla data odierna, corrispondono alla effettiva liquidazione di € 110.234,20 (Iva esclusa);

VISTE n. 4 fatture, rifiutate sulla piattaforma crediti, riferite ai mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2018, per un importo complessivo pari a € 20.204,12 (Iva esclusa) per il seguente motivo: “Rifiutata a seguito di accertamenti necessari sulle prestazioni effettuate”;

CONSIDERATO che resta la disponibilità, sull'impegno di spesa preso, di € 147.394,44 (Iva esclusa);

VISTA la nota, prot n. DSS 0010043 del 21 dicembre 2018, con la quale si ravvisavano una serie di inadempimenti contrattuali e disservizi che si erano protratti, in taluni casi, nel corso della pausa estiva del 2017 e si chiedeva urgente riscontro;

VISTO il mancato urgente riscontro alla predetta nota;

VISTA la mail del 4 aprile 2019 con la quale è trasmessa, in anticipazione, da parte di GIONE Spa, una proposta di riduzione dell'importo contrattuale pari a € 64.687,34 (Iva esclusa), alla luce di una ulteriore analisi dell'effettiva qualità del servizio prestato e da prestare;

VISTA la nota, prot. n. DSS 0002930 dell' 8 aprile 2019, con la quale, ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni generali della suesposta Convenzione, si contestava l'inadempimento della presentazione al Super visore dei report trimestrali sul livello di servizio e degli indicatori singoli dando un termine di cinque giorni lavorativi per le eventuali giustificazioni per iscritto, supportate da documentazione probatoria e preannunciando, in caso di inidoneità delle stesse, che la Stazione appaltante avrebbe proceduto alla risoluzione di diritto dell'atto negoziale ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. g delle citate Condizioni generali, con conseguente incameramento della cauzione, senza pregiudizio per la richiesta di risarcimento di eventuali maggiori danni;

VISTA la lett. prot. n. sic3/0143/19 del 15 aprile 2019, a riscontro delle citate note, con la quale GIONE Spa negava ogni addebito sia per quanto concerne i ritardi nella consegna della documentazione che per quanto concerne le ulteriori mancate attività eccepite;

VISTA la nota, prot. n. DSS 0003347 del 19 aprile 2019, con la quale la Stazione appaltante ritiene che le controdeduzioni riportate nella lettera del 15 aprile 2019 non siano idonee a giustificare le inadempienze rilevate, comunicando che si procederà alla risoluzione di diritto dell'atto negoziale ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. g) delle Condizioni Generali della Convenzione, con contestuale incameramento della cauzione e senza pregiudizio per la richiesta di risarcimento di eventuali maggiori danni;

CONSIDERATO che, da quanto si evince nella Tabella allegata alla nota dell'8 aprile 2019, l'ammontare delle penali è pari a € 297.410,00, importo di gran lunga superiore al 10% per cento dell'importo netto contrattuale, pari a € 25.762,86;

CONSIDERATO, inoltre, che i reiterati inadempimenti del fornitore, come evidenziato con la citata nota del 19 aprile 2019, non hanno trovato a tutt'oggi utile soluzione;

CONSIDERATO infine che, dalla consultazione del sistema (<https://sic3.global-one.it>) effettuata in data 17 aprile 2019 risultano caricati i rapporti trimestrali (RTLS) degli anni 2017 e 2018, ma come "Data creazione" e "Data modifica" il 10 aprile 2019 per tutti i RTLS registrando un orario tra le 19:06 e le 19:19, circostanza che dimostra come i documenti siano stati prodotti e/o inseriti nel breve arco temporale indicato. Per i RTLS del 2018, inoltre, risultano pervenute le mail di comunicazione di caricamento a sistema, ma data l'inefficienza del sistema, gli stessi non erano consultabili.

VISTA la nota dello Studio legale Brugnoletti & Associati datata 8 maggio 2019 acquisita al prot DSS 3678-A-08/05/2019 di diffida alla risoluzione contrattuale con la quale si ribadisce l'insussistenza di ogni addebito delle inadempienze contrattuali rilevate e contestate da questa Amministrazione al Fornitore Gione S.p.A.

CONSIDERATO che, con riferimento alla nota di cui al punto precedente, questa Amministrazione di contro ribadisce quanto dettagliatamente contestato nella nota prot DSS 3347 inviata al Fornitore in data 19/04/2019, sottolineando, in particolare, che la proposta di variazione in diminuzione del contratto (PDA) con decorrenza 1° agosto 2018 per un importo di € 64.687,37 allegata alla mail Gione del 04/04/2019, nasceva, a seguito di incontro informale con il dott. Purini presso gli uffici di questa Amministrazione, principalmente come tacita ammissione di responsabilità da parte della Società Gione del calo notevole nella qualità dei servizi erogati previsti in contratto, i cui sintomi, già chiaramente percepibili da prima dell'estate 2018 e più volte segnalati per le vie brevi nel corso delle numerose interlocuzioni con i rappresentanti del Fornitore, si erano acuiti fino livelli non più sostenibili a partire dal mese di agosto del medesimo anno,

DECRETA

ART. 1

1. L'atto negoziale di cui all'Ordinativo principale di fornitura (O.P.F.) n. 3323238 è, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. g) delle Condizioni Generali della Convenzione in epigrafe, risolto di diritto.

ART. 2

1. L'incameramento della cauzione nella misura del 10 per cento dell'importo di € 257.628,64, pari a € 25.762,86;

ART. 3

1. La quantificazione dei maggiori danni, in base a quanto disposto nella guida alla Convenzione, pag. 24 – Capoverso risarcimento del maggior danno – sarà notificata con successivo atto.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Cons. Paolo MOLINARI

17